

Schema di contratto per l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione di nuova sala mortuaria in ampliamento alla R.S.A. "Lorenzo e Gianna Zirotti", sita in Via Allegra 2 a Sale Marasino (BS), catastalmente identificato al foglio 2, mappale 4759, di proprietà del Comune di Sale Marasino (BS).

TRA

Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa, con sede legale a Bologna, in Via Cristina da Pizzano 5, (C.F. e P.I. 03772490375), in persona del _____

_____.

(nel seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

_____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, REA _____ di _____, P.IVA _____, in persona del _____

_____.

(nel seguito per brevità “**Appaltatore**”);

(congiuntamente dette anche “Le Parti”)

E

Il Comune di Sale Marasino, con sede legale in Via Mazzini, 75 a Sale Marasino (BS) C.F. 80015470174 - P.IVA 00830790176, in persona del

_____ (nel seguito per brevità anche “**Proprietario**”)

premessi che:

1. Il Committente ha indetto una gara con procedura _____ per l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la “realizzazione di nuova sala mortuaria in ampliamento alla R.S.A. "Lorenzo e Gianna Zirotti", sita in Via Allegra 2 a Sale Marasino (BS), di proprietà del Comune di Sale Marasino (BS) (d’ora innanzi anche l’Opera);

2. il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;

3. sono state presentate n° _____ offerte;

4. con atto del _____ n° _____ in data _____ i lavori oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati all’impresa _____

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1 – Oggetto dell’Appalto

1. il Committente affida all’Appaltatore che accetta, senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa.

L’appaltatore si impegna alla esecuzione dell’opera alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché

	all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50	
	(nel seguito per brevità “ Codice dei contratti ”).	
	2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo, allegato	
	alla documentazione di gara, approvato dal Comune di Sale Marasino, e dal	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Articolo 2 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento	
	1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché	
	non allegati:	
	a. Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19	
	aprile 2000 n° 145 (“Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore;	
	b. Progetto Esecutivo approvato dal Comune di Sale Marasino (Il computo	
	metrico estimativo è inserito in via esemplificativa e non è da considerarsi	
	documento contrattuale);	
	c. Bando di gara e lettera di invito con relativi allegati;	
	d. Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;	
	e. Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documen-	
	tazione di gara;	
	2. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:	
	a. Contratto;	
	b. Capitolato Speciale d'Appalto;	
	c. Progetto Esecutivo approvato dal Comune di Sale Marasino;	
	3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di	
	lavori pubblici e in particolare:	
	a. il Codice dei Contratti pubblici;	

	b. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito per brevità il “ Regolamento ”), per la parte ancora in vigore;	
	c. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;	
	d. il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n° 145 (nel seguito per brevità “Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore;	
	e. In via preliminare, le Parti dichiarano e convengono, anche quale unico criterio per la corretta interpretazione del presente Contratto secondo buona fede, che oggetto dello stesso è la realizzazione dell’Opera che l’appaltatore si obbliga a realizzare a regola d’arte, dotare dei previsti impianti, con esatto adempimento di tutti gli obblighi ivi previsti, anche con riferimento alla tempestiva prestazione e costante mantenimento delle Garanzie anche nel periodo successivo al collaudo;	
	f. L’appaltatore dichiara di ben conoscere e si obbliga a rispettare puntualmente, scrupolosamente e tempestivamente tutti gli obblighi e tutti gli adempimenti previsti e indicati nella vigente normativa in materia di Appalti e di Appalti Pubblici, fra cui, in particolare, il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il D.P.R. 207/2010 nei limiti della sua attuale vigenza e le Linee Guide ANAC;	
	In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.	

4. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto - invariabilità

I lavori e le attività cui è obbligato l'appaltatore, quali individuati nei precedenti articoli, devono essere realizzati **a forfait chiuso** per il corrispettivo globale, generale e complessivo di **Euro** _____ + **IVA** di legge (euro _____ + IVA) di cui **Euro** _____ per oneri relativi alla sicurezza.

L'importo suddetto comprende, senza eccezione alcuna, ogni utile, spesa, onere, rischio, imprevisto, imposte e tasse che l'appaltatore dovrà sostenere per eseguire i lavori di progettazione ed esecuzione a regola d'arte dell'Opera con impiego di materiali, di manufatti ed impianti della migliore qualità in commercio, completi di ogni accessorio utile a garantire che quanto fornito, installato e somministrato risponda all'uso cui ogni cosa è destinata, il tutto in conformità alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni amministrative vigenti, ancorché non esplicitamente e dettagliatamente richiamate nel presente Contratto e nei documenti ivi richiamati.

Come espressamente confermato dalle Parti, detto importo, *a forfait* chiuso, è comprensivo, senza esclusione e/o eccezione alcuna, della fornitura e della installazione di impianti. Parimenti, detto importo viene riconosciuto dall'appaltatore come complessivo e finale, non soggetto ad aumento o revisioni, pertanto soddisfacente di ogni propria richiesta economica, anche con riferimento all'obbligo di puntuale e tempestivo pagamento degli eventuali subappaltatori, i

	cui costi restano integralmente a carico dell'appaltatore.	
	Le prestazioni si intendono comprensive, nella parte di competenza	
	dell'Appaltatore, di tutto quanto necessario o utile, anche se non esplicitamente	
	previsto negli atti di Gara o negli altri atti qui richiamati, per eseguire le attività	
	dovute a regola d'arte e con la massima completezza e funzionalità.	
	L'Appaltatore, in ogni caso, rinuncia sin d'ora ad avanzare verso il Committente	
	richieste economiche e pretese diverse, ulteriori e/o maggiori rispetto al suddetto	
	corrispettivo (a titolo solo esemplificativo e non esaustivo: in caso di aumento del	
	costo del lavoro; in caso di aumento del costo dei materiali).	
	PARTE SECONDA	
	<i>Articolo 4 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Modifiche e integrazioni -</i>	
	<i>Piano operativo di sicurezza</i>	
	1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o	
	eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per	
	la sicurezza e messo a disposizione dal Committente, ai sensi dell'articolo 100 del	
	Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto	
	n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza	
	di cui al punto 4 dello stesso allegato.	
	2. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o comunque prima	
	dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la	
	sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto	
	attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione	
	del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.	

3. L' appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 5 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. In caso di eventuale consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Articolo 6 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la sede legale del Committente che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (di seguito per brevità "D.L.").

2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi il Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante. Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il «Direttore Tecnico di Cantiere»), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

4. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui al punto 1. del presente articolo.

5. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Articolo 7 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti del _____ per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 8 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni del presente Appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal bando di gara e dalla lettera di invito.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 9 - Obblighi ed oneri dell'appaltatore

1. Si richiama quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto che si intende integralmente qui riportato.

2. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore, e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,

esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) eventuali movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la realizzazione di idonea recinzione delle aree di cantiere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi.

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Committente di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'affidatario a termini di contratto;

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato speciale d'appalto;

e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, la pulizia del

	cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero	
	dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;	
	f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti	
	per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura,	
	necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori,	
	nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;	
	g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	h) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e	
	perfetta dei lavori;	
	i) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono oc-	
	correre dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	j) la messa a disposizione di spazi idonei, arredati e illuminati ad uso del per-	
	sonale della direzione dei lavori e assistenza;	
	k) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento	
	di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	l) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di	
	Collaudo. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a	
	prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette	
	protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori	
	deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti	
	di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico	
	dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al	
	mancato od insufficiente rispetto della presente norma;	

- | | | |
|----|---|--|
| | | |
| m) | l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore; | |
| n) | la fornitura e posa in sito del cartello indicatore recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n° 37 curandone i necessari aggiornamenti periodici; | |
| p) | la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi da _____ (privati, Enti, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e l'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale; | |
| q) | L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti tramite picchettamento e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori; | |

	r) la produzione alla direzione dei lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;	
	s) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto; installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;	
	t) L'Appaltatore dovrà provvedere al completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere/dall'emissione del certificato di ultimazione positivo;	
	1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.	

3. L' Appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all' articolo 105 Codice dei contratti.

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all' articolo 105 Codice dei contratti, impiegato nell' esecuzione del contratto, il Committente tratterà dal certificato di pagamento l' importo corrispondente all' inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

5. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il responsabile unico del procedimento, possono richiedere all' affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all' articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l' effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell' Appaltatore, del subappaltatore autorizzato e dei sub-contrattisti.

6. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, 26, comma 8 del Decreto n. 81 del 2008 e dell' articolo 5, comma 1, primo periodo della Legge n. 136 del 2010, l' Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L' Appaltatore risponde

dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore risponde altresì dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti da sub affidatari operanti in cantiere ancorché non qualificabili come subappaltatori. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

7. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.. 10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 7 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n° 124.

Articolo 10 - Responsabilità dell'appaltatore

1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

2. La sorveglianza esercitata dal _____, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dal _____ stesso e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso _____ e verso i terzi. 3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore - e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
6. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia

	al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto,	
	entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al	
	risarcimento.	
	7. L' Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne	
	in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a	
	che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.	
	8. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la	
	colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.	
	9. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate,	
	quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla	
	misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la	
	misurazione, l'Appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con	
	idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.	
	10. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato	
	speciale d'appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in	
	opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di	
	controversia, si procederà con le seguenti modalità:	
	a) Il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile del pro-	
	cedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire	
	sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti	
	entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,	
	l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del	
	responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha	
	l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di	

	contabilità in occasione della sottoscrizione;	
	b) se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento.	
	c) In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;	
	d) l'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell' Appaltatore.	
	e) contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.	
	11. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.	
	12. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, il Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.	

	13. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell' Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del Committente in sede di collaudo.	
	14. L' Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.	
	15. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.	
	16. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove di laboratorio ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.	
	Articolo 11 - Cauzione definitiva	
	Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al _____ % (_____) dell'ammontare netto dell'Appalto mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria/assicurativa n°	

_____ rilasciata da _____ per l'importo di Euro

_____ (_____).

Articolo 12 - Assicurazioni

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/ filiale di _____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____);

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (euro _____) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00€].

3. L'Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un

massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro _____ (euro _____)

per sinistro, con il limite di euro _____
(euro _____) per

prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all'Appaltatore, il Committente, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

Articolo 13 - Pagamento del corrispettivo

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensili, mediante emissione di certificati di pagamento redatti dal Direttore dei Lavori con primo SAL.

I lavori eseguiti saranno contabilizzati, come di seguito illustrato, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza che saranno calcolati in proporzione alle lavorazioni eseguite.

Esclusivamente al fine di contabilizzare gli importi nel corso dei lavori, le opere sono valutate sulla base delle percentuali per ogni categoria di lavori indicate nella Tabella allegata.

Le percentuali delle categorie di lavori vengono conteggiate in rapporto ai lavori eseguiti; qualora all'atto della contabilizzazione le singole categorie dei lavori non siano ultimate si applicano le percentuali sopraindicate in misura ridotta in proporzione al lavoro eseguito.

Il Certificato sarà emesso dal Direttore dei Lavori in riferimento ai lavori eseguiti al giorno 30 del mese precedente.

	Su ogni Certificato e relativa fattura verrà operata una trattenuta di garanzia pari al 5% (cinque per cento) e una dello 0,5 % (zero virgola cinque per cento) a garanzia degli infortuni (trattenute infruttifere).	
	Le fatture avranno scadenza a 90 (Novanta) giorni data fattura fine mese.	
	La trattenuta a garanzia del 5% (cinque per cento) verrà fatturata dall'Appaltatore al rilascio del Certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo e all'accettazione espressa dell'opera da parte del Comune di Sale Marasino.	
	Il relativo pagamento dovrà avvenire in unica rata di pari importo entro 90 (Novanta) giorni data fattura fine mese, a condizione che l'Appaltatore abbia consegnato al Committente tutta la documentazione di cui ai successivi punti 1, 2 e 3 e che sia stata definita ogni eventuale controversia e/o pendenza e/o contestazione.	
	Resta inteso che, nell'ipotesi di contratti di subappalto stipulati direttamente dall'Appaltatore, i pagamenti avverranno solo previo ricevimento da parte del	
	Committente della seguente documentazione:	
	1. DURC aggiornato dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;	
	2. Fatture quietanzate da parte del/i subappaltatore/i;	
	3. documentazione attestante che gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 2 D. Lgs. 10 settembre 2003 n.276 s.m.i. (corresponsione ai lavoratori impiegati nell'appalto e subappalto dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché versamento dei contributi previdenziali e i premi assicurativi) dovuti in relazione al contratto di appalto ed eventuali subappalti sono stati correttamente eseguiti dall'Appaltatore e dai subappaltatori ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 /	

	2000 del datore di lavoro dei lavoratori impiegati nell'appalto e subappalto	
	attestante l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni/quote e/o del t.f.r.	
	spettanti a tutti i lavoratori per le prestazioni rese nell'appalto e nel subappalto).	
	In relazione ai precedenti punti 2 e 3 l'Appaltatore potrà presentare una unica	
	dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 Il Committente viene	
	fin d'ora autorizzato a sospendere il pagamento del corrispettivo fino al	
	ricevimento della predetta documentazione da parte dell'Appaltatore e	
	l'Appaltatore non potrà pretendere dal Committente il pagamento della rata sino a	
	quando non avrà consegnato tutta la documentazione completa e le certificazioni	
	a suo carico.	
	In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R, il	
	Committente può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non	
	si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.	
	Articolo 14 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.	
	2. Il Committente provvederà ad accreditare gli importi spettanti	
	all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non	
	esclusiva):	
	- a favore dell'Impresa _____, presso la	
	banca _____ con le seguenti coordinate:	

	3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 ago sto	
	2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto dal	

	_____ , ai sensi dell'art. 1453	
	c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore	
	agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In	
	tale ipotesi, il _____ provvederà a dare	
	comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.	
	<i>Articolo 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti</i>	
	Le parti espressamente pattuiscono e così limitano convenzionalmente la	
	circolazione del credito: la cessione dei crediti risultanti a favore dell'Appaltatore	
	potrà avvenire esclusivamente nei confronti di Istituti bancari con l'esclusione di	
	ogni altro diverso soggetto. L'atto di cessione del credito potrà avvenire	
	esclusivamente nella forma dell'atto pubblico, così come previsto dall'art. 106 D.	
	Lgs. 50/2016. Gli eventuali costi sostenuti per la cessione resteranno a carico	
	esclusivo del cedente. La cessione dovrà essere notificata al Committente con spese	
	a carico dell'Appaltatore. Il mancato rispetto di tutte le sopra descritte modalità	
	operative per una valida cessione del credito determinerà la sua nullità e inefficacia,	
	comunque non potendo risultare mai opponibile al Committente.	
	<i>Articolo 16 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni</i>	
	1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di 84	
	(ottantaquattro) giorni lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna	
	dei medesimi, indicativamente prevista per il giorno <u>1 marzo 2019</u> , salvo	
	proroghe richieste, <u>per iscritto</u> , dall'Appaltatore e a condizione che risulti,	
	<u>sempre ed esclusivamente in forma scritta</u> , espressa autorizzazione sottoscritta	
	dal legale rappresentante della Committente trasmessa alla Appaltatore, previa	
	certificazione della D.L. per il periodo necessario dovute a condizioni	

	sfavorevoli per eventi meteorologici eccezionalmente avversi di tipo	
	distruttivo, terremoti, trombe d'aria e/o cause di forza maggiore.	
	2. Nessuna sospensione o proroga potrà essere richiesta a causa di eventi	
	meteorologici avversi non aventi carattere di particolare eccezionalità, né per	
	periodi di ferie e festività, in quanto questi ultimi periodi sono già stati	
	considerati dalla Appaltatore nell'ambito del proprio programma organizzativo	
	nel rispetto e nella compatibilità dei tempi contrattuali.	
	3. Gli scioperi saranno riconosciuti quali causa di forza maggiore solo se	
	indetti dalle federazioni sindacali nazionali. Eventuali astensioni dal lavoro	
	arbitrariamente messe in atto dal personale dell'Appaltatore non costituiscono	
	valide cause ai fini del riconoscimento di periodi di sospensione lavori.	
	4. In ogni caso, eventuali sospensioni o proroghe dovranno essere	
	regolarmente certificate dalla Direzione dei Lavori ai fini dell'accertamento	
	della loro validità ed opponibilità al Committente.	
	5. Una sospensione ingiustificata dei lavori, autonomamente attuata da parte	
	dell'Impresa, per oltre sette giorni nell'esecuzione dell'Opera costituisce causa	
	di risoluzione di diritto, <i>ex art. 1456 c.c.</i> , di ogni rapporto giuridico ed	
	economico fra il Committente e l'Appaltatore, per grave causa imputabile in	
	via esclusiva all' Appaltatore, nel caso in cui e subordinatamente alla	
	dichiarazione del Committente di volersi avvalere della presente clausola	
	risolutiva espressa.	
	6. In caso di risoluzione del rapporto, la Committente avrà diritto a trattenere	
	gli importi relativi ai pagamenti in acconto non ancora effettuati per lavori già	
	eseguiti o ancora da eseguirsi, fatto salvo il diritto al risarcimento di tutti i	

	maggiori danni di cui dovesse essere richiesta dall'Ente Pubblico, da altre	
	Pubbliche Autorità, Enti, Società, Privati e soggetti terzi in genere.	
	7. La consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché la consegna finale	
	al Committente dovranno necessariamente essere documentati con specifici	
	Verbali sottoscritti dal Committente e dalla Direzione dei Lavori.	
	8. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione	
	delle penalità di cui al successivo art. successivo.	
	Articolo 17 - Penalità per il ritardo	
	1. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine su fissato,	
	verrà applicata una penale pari allo 1‰ (l'uno per mille) dell'importo netto	
	contrattuale.	
	2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può	
	superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da	
	comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova	
	applicazione il successivo articolo 23 in materia di risoluzione del contratto.	
	3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il ri-	
	sarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri	
	sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.	
	Si pattuisce espressamente che, per i giorni di eventuale anticipo sulla data di	
	ultimazione e/o di Collaudo dell'Opera, l'Appaltatore non avrà diritto a premi,	
	compensi o somme di nessuna natura.	
	Articolo 18 - Subappalto	
	<i>(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all'intenzione di</i>	
	<i>subappaltare)</i>	

	L'Appaltatore potrà affidare in subappalto parte dell'esecuzione dei lavori e/o dell'Opera nei limiti e nel rispetto dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016 nonché nei limiti di quanto dichiarato nei documenti presentati per partecipare alla procedura aperta indicata in premessa, nei limiti ed alle condizioni risultanti da tutta la documentazione predisposta per la procedura di gara, dalla normativa di settore nonché da ogni ulteriore atto in precedenza citato.	
	Salva diversa indicazione e/o richiesta del Committente, i contratti di subappalto saranno redatti e stipulati, a cura, spese e con ogni onere e responsabilità direttamente ed esclusivamente imputabile alla Appaltatore.	
	L'Appaltatore è tenuto a stipulare con i subappaltatori contratti legittimi e validi contenenti, tra le altre, anche le clausole indicate nell'allegato. (Allegato A)	
	L' Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti della Committente.	
	Nell'ipotesi in cui la Appaltatore intenda ricorrere al subappalto dovrà sottoporre la bozza del contratto di subappalto alla Committente per la sua approvazione, unitamente alla copia aggiornata del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato della Impresa designata subappaltatrice, nonché autocertificazione della medesima attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e di idoneità tecnico professionale così come previsto all'art. 26, comma 1, lett. A), punto 2, del D.Lgs. 81/2008.	
	Dalla data dell'invio, a mezzo pec, della bozza del contratto di subappalto e della documentazione qui prevista il Committente avrà 10 (dieci) giorni per esprimere il proprio dissenso espresso che potrà anche essere non motivato; in caso di	

silenzio della Committente la bozza del contratto di subappalto si intende approvata. In caso di dissenso l'Appaltatore non potrà stipulare il contratto di subappalto e dovrà attenersi alle indicazioni in proposito e se espresse dal Committente (ad esempio modificando clausole e/o pattuizioni del contratto di subappalto o sostituendo il subappaltatore se non gradito dal Committente).

Solo dopo aver ricevuto l'approvazione, espressa o tacita, del Committente, l'Appaltatore potrà sottoscrivere il contratto di subappalto e dare corso al procedimento autorizzativo previsto dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016 che sarà seguito direttamente dall' Appaltatore con ogni onere ed incombenza esclusivamente a carico del medesimo.

L'eventuale diniego al subappalto del Proprietario così come la mancata approvazione della bozza del contratto di subappalto da parte del Committente, non potranno essere contestati pertanto l'Appaltatore sarà tenuta ad eseguire interamente l'Opera e tutti i lavori in proprio rinunciando sin d'ora ad avanzare pretese di ogni tipo e natura.

L'esecuzione dell'Opera o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L' Appaltatore, in caso di subappalto, resta responsabile in solido con l'Impresa subappaltatrice della regolare esecuzione delle opere subappaltate, nonché dell'osservanza di tutte le normative di legge vigenti in materia di subappalto.

L' Appaltatore è unico ed esclusivo responsabile del rispetto dei termini dei propri contratti con le Imprese subappaltatrici e pertanto la Committente non potrà essere chiamata, in nessun caso, a rispondere, nemmeno in parte, di eventuali mancati pagamenti, per qualsiasi motivo o titolo dovuti a Imprese subappaltatrici.

L' Appaltatore dovrà, inoltre, rispondere al Committente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che dovessero alla medesima derivare da eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore stesso e le Imprese subappaltatrici impegnandosi sin da ora a tenere indenne e manlevata il Committente da qualsivoglia richiesta, nonché a risarcirla e/o indennizzarla da qualsivoglia danno, sanzione, escussione o comunque perdita o diminuzione patrimoniale subiti.

L' Appaltatore è tenuta a rispettare interamente l'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e la giurisprudenza formatasi in materia anche per tutte le diverse forme contrattuali (ad esempio subaffidamento) ivi previste.

PARTE TERZA

Articolo 19 - Contabilità dei lavori e riserve

L'onere per la contabilità relativa all'esecuzione dell'Opera è a carico del Committente e dell'Appaltatore secondo le rispettive competenze.

La contabilità relativa ai singoli pagamenti dovrà essere rilevata in contraddittorio.

Articolo 20 - Varianti in corso d'opera ed eventuali nuovi prezzi

Nel rispetto ed entro i limiti in cui, ai sensi della normativa di settore, l'Appaltatore risulta essere fin d'ora obbligato alla realizzazione delle varianti, si obbliga specificamente all'esecuzione di dette varianti, secondo i termini e le pattuizioni imposte dal Committente o dallo stesso autorizzate e/o concordate con la Società Committente.

Il Committente potrà apportare, in qualunque momento, tutte quelle varianti, soppressioni od aggiunte al progetto, che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie e/o opportune per la buona riuscita dell'opera, sempre che il loro ammontare complessivo non superi il 20% del corrispettivo convenuto, senza che

la Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e specie ad eccezione del pagamento delle opere richieste in variante.

Articolo 21 –Collaudo e manutenzione delle opere fino al collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Committente e/o dal Proprietario; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Il Committente ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio.

4. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di collaudo, la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

5. Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, re

	stando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si	
	rendessero necessari.	
6.	Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione	
	tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle	
	riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del	
	Direttore dei Lavori, salvo presa in consegna anticipata di cui al comma 3.	
7.	Per gli oneri che ne derivassero, l'Appaltatore non avrà alcun diritto a	
	risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha	
	quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.	
8.	L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale,	
	dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.	
9.	Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei	
	Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la relativa spesa andrà a	
	debito dell'Appaltatore stesso e direttamente decurtata dai compensi ad esso	
	dovuti.	
10.	Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazio-	
	ne del Collaudo, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o	
	dissesti anche nelle aree esterne sistemate a verde, per fatto estraneo alla buona	
	esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare	
	dette variazioni od ammaloramenti al Committente entro cinque giorni dal loro	
	verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie	
	constatazioni.	
11.	L'Appaltatore, tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, va-	
	riazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno	

	contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.	
12.	E' facoltà del Committente acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.	
13.	In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d'Appalto.	
14.	Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	
	Articolo 22 - Danni	
1.	L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.	
2.	L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.	
3.	In caso di stato di allerta della Protezione Civile l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.	
	Articolo 23 - Risoluzione del Contratto e fallimento dell'Appaltatore	
1.	Fermo quanto previsto agli artt. 106 e 108 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dal Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti casi costituiscono causa di risoluzione del contratto ed il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera	

	a mezzo posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza	
	necessità di ulteriori adempimenti: - qualora l'appaltatore sia colpito da	
	provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli	
	articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta	
	sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente,	
	dei subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati	
	ai lavori, ovvero sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione	
	per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal	
	casellario informatico;	
	Inoltre la risoluzione potrà essere esercitata:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora vi sia inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 	

	parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, dell'articolo 16, delle presenti condizioni contrattuali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Per applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008. 	
	Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:	
	<ul style="list-style-type: none"> • perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 	

	inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore	
	agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 ago-	
	sto 2010 n. 136 e s.m.i.;	
	• decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa	
	documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario	
	informatico;	
	• in tutti gli altri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale	
	d'Appalto;	
	<i>Articolo 24 - Recesso.</i>	
	Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel	
	rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 109 del Codice dei contratti.	
	<i>Articolo 25 - Definizione delle controversie</i>	
1.	Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 205 del Codice dei	
	contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
2.	Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva	
	il Foro di _____.	
	<i>Articolo 26 - Spese contrattuali</i>	
	1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti	
	alla stipulazione e alla registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti	
	relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.	
	2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in	
	genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel	
	futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto.	

	3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.	
	4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.	
	5. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.	
	6. Il contratto d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, l'I.V.A. è regolata dalla legge.	
	<i>Articolo 27 - Elezione di domicilio</i>	
	1. Le parti eleggono domicilio:	
	<ul style="list-style-type: none"> • il Proprietario presso la propria sede legale; • il Committente presso la propria sede legale; • l'Appaltatore presso la propria sede legale; 	
	2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.	
	<i>Articolo 28 - Codice Etico di Comportamento e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01</i>	

	OPERE EDILI	%
1	Demolizioni	
2	Installazione cantiere	
3	Scavi e movimenti terra	
4	Opere di risanamento	
5	Coperture	
6	Intonaci	
7	Sottofondi, massetti e vespai	
8	Placcature ed intonaci antincendio	
9	Pose in opera ed assistenze	
10	Opere da cementista e controsoffitti	
11	Opere di impermeabilizzazione	
12	Opere da lattoniere	
13	Opere di pavimentazione e rivestimento	
14	Opere da fabbro	
15	Opere da pittore	
16	Infissi interni	
17	Infissi esterni	
18	Opere da giardiniere	
19	Recinzioni esterne	
	IMPIANTI ELETTRICI	
20	Impianti elettrici	
	IMPIANTI MECCANICI	

21	Impianto di condizionamento	
22	Impianto aeraulico	
23	Regolazione	
24	Impianto idrico sanitario e scarichi	
	TOTALE	

Allegato A “CLAUSOLE DA INSERIRE NEI CONTRATTI CON

SUBAPPALTATORI”

“Il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore sarà subordinato all’acquisizione dei seguenti documenti:

- *regolarità del rapporto di lavoro attraverso copia del Modello Unificato Lav;*
- *regolarità del libro Unico del Lavoro, dove sono registrate le presenze giornaliere dei lavoratori;*

- *regolare versamento della retribuzione di competenza ai singoli lavoratori, mediante bonifico bancario, assegno circolare o altro elemento che attesti in modo oggettivo l’avvenuta erogazione della retribuzione, sono da escludere in ogni caso dichiarazioni attestanti il pagamento per denaro contanti;*

- *regolare versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi attraverso il riscontro del pagamento del modello fiscale F24 e DURC;*

- *regolare versamento delle ritenute fiscali e dei contributi assicurativi previdenziali nei confronti della Cassa Edile;*

- *asseverazione relativa al corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente;*

- *in alternativa alle predette asseverazioni, il subappaltatore potrà fornire mensilmente dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000.*

La suddetta documentazione dovrà essere fornita in copia dal subappaltatore all’appaltatore, entro 15 gg dalla data prevista per il versamento del corrispettivo; in attesa di tale documentazione, e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, parziale o non congrua, l’appaltatore è fin d’ora autorizzato a sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla trasmissione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Nessuna azione di rivalsa potrà essere assunta dal subappaltatore inadempiente nei confronti dell’appaltatore. Il mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali, ritenute fiscali, nonché del versamento dell’imposta sul valore aggiunto, ecc., rappresenta grave violazione contrattuale per la

quale, a insindacabile giudizio dell'appaltatore, potrà procedere con la risoluzione del contratto”.

“Il subappaltatore si impegna a tenere completamente sollevata e indenne la società appaltatrice, da qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento danni conseguente al mancato riconoscimento dell'indennizzo, ad opera dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto; pertanto, eventuali somme pagate dalla società appaltatrice a tale titolo e/o a titolo di sanzioni, interessi, ecc., in forza della responsabilità solidale prevista dalla vigente normativa, dovranno essere integralmente rimborsate dal subappaltatore entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della relativa richiesta scritta”.

“Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., le Parti si impegnano ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.

In particolare, si impegnano ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Anac e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della l. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). A tal fine, le Parti si danno atto che tutti i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno sui seguenti conti:

che il CIG è il seguente:

che il CUP è il seguente [eventuale]:

Si impegnano altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato, così come previsto all'art. 3, comma 2, l. 136/2010 e s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 della stessa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00.

In caso di inadempimento ai suddetti obblighi, la Parte adempiente ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, determina la risoluzione di diritto del contratto.